



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
46	25/05/2022	17	7

Oggetto:

Ordinanza di Archiviazione del procedimento derivante da verbale di accertamento n 08 DA 18 del 05 02 2018 illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta

Trasgressore Legale Rappresentante della Ditta Ferrarelle SpA Obbligato in solido Ditta Ferrarelle SpA

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 05/02/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento della ***OMISSIS*** sito ***OMISSIS***, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo n. 08/DA/18;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
 - Il titolare dello scarico è in possesso di autorizzazione A.U.A. n.1, rilasciata dal Suap del comune di Riardo in data 23/10/2017 prot. 4697/2017;
 - Rapporto di prova R.G. n. 2687 relativo alle analisi eseguite dall'Area Analitica. Le analisi eseguite sul campione prelevato, non hanno evidenziato irregolarità all'atto del sopralluogo.
 - Dalle attività ispettive è scaturito che la Ditta non è in possesso del programma di manutenzione così come previsto al punto 9 dell'AUA.
- Che, in data 10/02/2021 prot. 73169, lo scrivente Ufficio inviava alla ditta in oggetto nota di messa in mora ai fini interruttivi della prescrizione;
- Che, in data 25/02/2021, in risposta alla suddetta nota, il ***OMISSIS*** ***OM, legale rappresentante della ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM allegava memoria difensiva, acquisita al prot. 106375 del 25/02/2021, in risposta al verbale 08/DA/18.

CONSIDERATO

- Che l'art 124 co. 10 del D.lgs. 152/2006 recita: *“In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.”*
- Che l'art. 133, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”;*
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 08/DA/18 risulta correttamente notificato;
- Che le memorie difensive, prodotte ex. art. 18 Legge 689/81, possono essere valutate fino al momento dell'emissione del provvedimento di ordinanza;
- Che, nel caso di specie, il ***OMISSIS* in risposta alla messa in mora del 10/02/2021 prot. 73169 prodotta dallo scrivente Ufficio, dichiarava: *“L'attività di manutenzione periodica e programmata è da sempre riportata nella procedura interna di gestione dell'impianto di depurazione e campionamento delle acque reflue; la procedura è insita nel Sistema di Gestione ambiente, redatto secondo la norma ISO 14001, e in essere nello stabilimento fin dal 1998. La procedura prevede un paragrafo dedicato alle attività di manutenzione e registrazione delle attività previste”.* In seguito a tale precisazione, nelle stesse memorie difensive, si trova illustrato tutto il programma cui il ***OMISSIS ha fatto riferimento.
- Che, nel prosieguo degli scritti difensivi, il ***OMISSIS scriveva, relativamente al programma di manutenzione riportato: *“Quanto sopra, risulta pertanto in linea con quanto previsto dal punto 9) dell'AUA, ovvero in rispetto dell'art. 10 della direttiva Tecnica approvata con Delibera G.R. Campania n.259 del 29/05/2012”* e che *“Per mero problema tecnico, non era stata, all'epoca, visionata la lettera, allegata alle PEC del giorno 11/04/2018, e avente come oggetto - esiti di controlli di acque reflue ***OMISSIS*** ***OMISSIS- nella quale veniva richiesto alla scrivente società di trasmettere la documentazione sopra*

descritta, entro una tempistica definita. A seguito della Vostra nota del 10/02/2021 ed alle successive delucidazioni telefoniche, è emersa la criticità riscontrata, dandone quindi tempestivo seguito.”;

- Che, come appena evidenziato, la produzione del documento richiesto dall'ARPAC non è stata possibile per un semplice svista, un errore materiale, e che la Ditta in oggetto, di fatto, fosse in regola con tutte le prescrizioni legislative, all'epoca del sopralluogo.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - L'art. 133 comma 3 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - La L. n. 689/81 e s.m.i.;
 - L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
 - La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
 - La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
 - Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
 - Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
-
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 265603 del 20/05/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico del ***OMISSIS quale trasgressore e ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS* quale obbligato in solido, per i motivi illustrati in premessa.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta, che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Antonello Barretta